



DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TERMINE.**

Indice

<u>Articolo</u>	<u>Oggetto</u>	<u>Pagina</u>
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI		
1	Oggetto del Capitolato	3
2	Modalità di espletamento della gara	3
3	Deposito Cauzionale	3
4	Trattamento dei dati	4
5	Invariabilità dei corrispettivi	4
6	Validità della graduatoria	4
7	Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	4
8	Pagamenti	5
9	Esecuzione in danno	5
10	Spese, Imposte e Tasse	5
11	Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare	5
12	Subappalto	5
13	Cessione del contratto	6
14	Foro competente	6
15	Rinvio a norme di diritto vigente	6
PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI		
16	Oggetto della fornitura	7
17	Modalità di espletamento del servizio	7
18	Offerte	8
19	Aggiudicazione	10
20	Modalità di pagamento	10
21	Obblighi delle parti	10
22	Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo	11
23	Penali	11
24	Risoluzione del contratto	11
25	Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio	11
26	Provvedimenti disciplinari	12
27	Facoltà di recesso	12

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di somministrazione di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 20, co. 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (CPC 87203/05 CPV 74521000-7), per il periodo di sessanta giorni lavorativi, anche non continuativi, da utilizzare nelle attività di assistenza fiscale 2005 a favore degli iscritti pensionati presso le Sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia (Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Como, Sondrio, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo).

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel bando di gara.

ART. 3 – DEPOSITO CAUZIONALE

3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari ad 1/20 (un ventesimo) dell'importo presunto del contratto. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/10 (un decimo) dell'importo presunto del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. **La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.** Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.3) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3.3) MODALITA' DI COSTITUZIONE

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:

- a) con versamento presso la Banca INTESA – Filiale 4275 di Milano – ABI 03069 – CAB 09420 – C/C 119675634/77 – ,o con assegni circolari (intestati direttamente all'INPDAP);
- b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ART. 5 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede gara **non potranno subire variazioni** per tutto il periodo contrattuale.

ART. 6 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 7 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto. .

ART. 9 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 10 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 – FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Non è consentito il sub-appalto.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 15 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 16 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4 D.Lgs 273/03).

L'INPDAP – Direzione Compartimentale Lombardia, procederà, sulla base delle esigenze che saranno rappresentate dalle varie Sedi Territoriali e Provinciali (Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Como, Sondrio, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo) nel periodo 09/05/2005 – 31/12/2005, alla richiesta di prestatori di lavoro a termine, fino ad un numero massimo di 46 unità di lavoro e per sessanta giorni lavorativi ciascuno, anche non continuativi, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle categorie B1 o B2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale - Enti Pubblici non economici, da utilizzare nelle attività di assistenza fiscale 2005 a favore degli iscritti pensionati.

- Per quanto riguarda la categoria B2 i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Il ricorso all'istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale volto a consentire l'utilizzo di lavoratori a termine di particolari professionalità per le esigenze derivanti dall'attività di assistenza fiscale 2005 a favore degli iscritti pensionati, che non possano essere soddisfatti con il personale in servizio.

Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro.

ART. 17 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a termine dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- A) L'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di somministrazione di lavoro termine con indicazione del profilo professionale, del titolo di studio e delle competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività, comunicando altresì la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta nonché la Sede di utilizzazione.
- B) I prestatori di lavoro a termine dovranno essere proposti all'INPDAP entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o minor termine offerto in sede di gara.
Il prestatore di lavoro a termine è subordinato ad un periodo di prova.
- C) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle attività previste per i dipendenti di cui alle categorie B1 o B2 del vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, con inquadramento corrispondente.
- D) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, fatte salve eventuali ore di straordinario.

- E) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- F) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a termine.
- G) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste di fornitura.
- H) L'INPDAP corrisponderà all'Impresa fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie o infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'Impresa fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
- I) L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 – OFFERTE

L'offerta economica, redatta in bollo e posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione (Busta A/1 – “Offerta Economica”), dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell'offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere:

Il prezzo orario totale per la categoria B1 - livello economico 1, IVA compresa, a sua volta suddiviso nelle componenti:

- a) costo orario lavoratore
- b) margine d'agenzia (al netto dell'IVA al 20%)

Il costo orario lavoratore della categoria B2 verrà calcolato applicando a quello offerto per la categoria B1 il coefficiente corrispondente alla differenza di costo orario così come di seguito indicato:

B 1	1
B 2	1,057

Il margine d'agenzia, invece, dovrà rimanere invariato, in valore assoluto per entrambe le categorie, anche relativamente alle ore di prestazione straordinaria.

Il prezzo orario totale offerto per la categoria B1 (e di conseguenza per la categoria B2) dovrà essere onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione richiedente.

I concorrenti dovranno, compilare l'apposito "Modulo Offerta Economica".

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.

L'offerta economica verrà aperta in seduta non pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

Il “costo orario lavoratore” è determinato sulla base di un divisore orario pari a 156 (ore convenzionali mensili) e include le seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell’attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):

- retribuzione oraria
- retribuzione differita (tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)
- Indennità di Ente
- Contribuzione di legge
- Assicurazione INAIL con tasso del 4°/°°

Nel “costo orario lavoratore” non sono compresi i seguenti elementi:

- Ore straordinarie (normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto nel vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;
- Trasferte fuori Sede.
- Buoni pasto del valore di € 8, di cui € 6,4 da fatturare all’INPDAP (esente da IVA) e € 1,60 a carico del dipendente.

Al lavoratore inquadrato in posizione economica B1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico:

Stipendio tabellare mensile	1.283,00
Indennità di Ente (art.26 CCNL 2002-2005)	135,00
Totale	1.418,00
Rateo 13° mensilità	106,92
TOTALE	1.524,92
<u>DIVISORE ORARIO</u>	156,00
Quota oraria (€/ora)	9,78
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE	
Ritenuta CPDEL 23,80%	2,33
Ritenuta ENPDEP 0,093%	0,001
INAIL 4‰	0,039
IRAP 8,50%	0,83
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora)	12,98
Quota TFR mensile	118,17
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.	

- TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
- Ferie e festività soppresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse/anno.

- Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del “costo orario del lavoratore” (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).
Oneri assicurativi:
- Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall’art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
- Tariffa INAIL: 0722
- Posizione INAIL: n. 65406424

E’ riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30’ dopo aver completato almeno 6 ore e 30’ di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30’. L’importo del buono pasto è di 8,00 Euro (con fatturazione all’INPDAP di Euro 6,40 e recupero di Euro 1,60 sulla busta paga del lavoratore).

ART. 19 – AGGIUDICAZIONE - RISERVA

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera a) del D. Lgs 157/95, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell’art. 25 del citato D.Lgs, sulla base di un prezzo orario massimo presunto pari a €18,00.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all’impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell’offerta economica, come previsto dall’art. 6 del presente capitolato.

L’INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, o di ritardare l’aggiudicazione, in mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie sui capitoli interessati, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L’INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale ai servizi o di somministrazione la fornitura, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell’Istituto.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

ART. 20 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l’INPDAP si obbliga a corrispondere all’impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo base offerto per la categoria B1 moltiplicato per il coefficiente corrispondente a ciascuna categoria, così come meglio indicato all’art. 18 del presente capitolato.

Il prezzo orario offerto è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, con la sola eccezione relativa:

- alle ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne - festive), per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L. - Enti Pubblici non economici, ad esclusione del margine d’impresa che rimarrà fisso ed invariabile;
- rinnovo C.C.N.L.;

- oneri per buono pasto a carico dell'impresa utilizzatrice e da rimborsare all'Impresa fornitrice;
- trasferte fuori sede.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'impresa fornitrice:

- entro le ore 12:00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12:00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

Ogni singola fattura, da intestare a INPDAP – Direzione Compartimentale Lombardia di Via Circo n. 16 – 20123 Milano, per essere liquidata, nel termine di cui all'art. 8, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

ART. 21 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- 1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro a termine la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali.
- 2) L'INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.
- 3) Il prestatore di lavoro a termine dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 4) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e successive modificazioni.

ART. 22 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

- In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nei termini che verranno convenuti.
- Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'Istituto, l'impresa di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.
- Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.

ART. 23 – PENALI

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'INPDAP.

ART. 25 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 24, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto.

ART. 26 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a termine verranno esercitate dall'impresa di somministrazione, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'impresa di somministrazione porterà a conoscenza dell'INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore a termine, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

ART. 27 – FACOLTA' DI RECESSO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R..